



07 DIC 2012

prot. n. **109847/VI.10.**

ordinanza n. 01/2012

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEI COMPORTAMENTI DA TENERSI DA PARTE DELLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DI PRECIPITAZIONI NEVOSE.

Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici – Protezione Civile

DATO ATTO che nella stagione invernale anche sul territorio comunale di Ancona possono verificarsi precipitazioni nevose, anche di rilevante entità, e che in tali circostanze occorre che tutti i cittadini adottino particolari e straordinari accorgimenti, comportamenti che agevolino l'attività di pulizia delle strade e dei luoghi di pubblico passaggio, la circolazione stradale, e la circolazione dei pedoni, salvaguardando nel contempo la sicurezza e la incolumità delle persone;

DATO ATTO che in caso di precipitazione nevose la circolazione dei veicoli nelle strade deve essere consentite solamente ai mezzi che siano dotati di sistemi idonei alla circolazione con presenza di neve e ghiaccio, e rappresentati da pneumatici invernali o strumenti antisdrucchiolo omologati al C.d.S.;

RILEVATA l'esigenza di porre le macchine operatrici sgombraneve e spargisale in condizione di provvedere alla pulizia delle strade con sollecitudine e senza essere ostruite o intralciate da autoveicoli fermi sulla carreggiata o sulla sede stradale in quanto non idonei alla circolazione con la neve, o impediti a circolare da blocchi del traffico;

RILEVATA la necessità di consentire la circolazione dei mezzi di servizio e di soccorso, oltre alla circolazione di tutti i mezzi di trasporto pubblico;

PRESO ATTO delle conseguenze derivanti dalla presenza della neve sui marciapiedi e su tutte le aree pedonali, oltre che degli effetti derivanti dalla neve sui tetti, sugli alberi e gli effetti derivanti dalla formazione di festoni di neve o/o lame di ghiaccio;

VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI gli artt. 6, comma 4°, lett. e) e 5° e l'art. 7 commi 1°, lett. a) e 14° del Codice della Strada, D. Lgs, 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni ;

VISTO l'art. 93 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs167/2000;

ORDINA

1) In caso di precipitazione nevosa, durante la precipitazione e immediatamente dopo in caso di strade coperte da coltre nevosa o ghiaccio, su tutte le strade comunali o vicinali :

- a) Pertanto a far data dal 07 dicembre 2012 e fino al 15 aprile 2013 è vietata la circolazione di veicoli di ogni tipo non equipaggiati di pneumatici invernali o di sistemi antisdrucchio a bordo, quali catene, o altri omologati dal Codice della Strada;
- b) Pertanto, in considerazione della prescrizione di cui al punto a) i conducenti devono munirsi di pneumatici invernali o di catene o altri sistemi antisdrucchio a bordo da poter prontamente utilizzare in caso di precipitazione nevosa o con strade coperte da coltre nevosa o ghiaccio;
- c) E' istituito il divieto di sosta su tutte le corsie di marcia delle strade comunali e vicinali per i veicoli impossibilitati a circolare in caso di precipitazione nevosa per la presenza di neve, con obbligo della immediata rimozione. Pertanto eventuali veicoli fermi sulle corsie di marcia saranno soggetti alla sanzione per divieto di sosta, alla sanzione per divieto di circolazione di cui al punto a) e rimossi a spese dei proprietari.

2) In tutte le aree urbane, del territorio comunale, i proprietari, gli amministratori condominiali, i conduttori, i titolari di esercizi pubblici o commerciali o utilizzatori a qualsiasi titolo di edifici privati e loro pertinenze o terreni:

- Devono provvedere allo sgombero della neve, sui marciapiedi, o se il marciapiede non esiste sulle aree soggette a pubblico passaggio, alla rottura e copertura con materiale adatto del ghiaccio, nonché evitare lo spandimento di acqua che possa provocarne il congelamento;
- devono raccogliere la neve od il ghiaccio in modo da non impedire la circolazione veicolare e/o pedonale, evitando di ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
- devono aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza di caditoie prospicienti i fabbricati per facilitare il deflusso delle acque;

- Inoltre è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e/o lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze che proiettano sulla pubblica via, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio che possano scivolare al fine di salvaguardare l'incolumità di pedoni o onde evitare pregiudizio per persone o cose. Quando si renda necessario provvedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o, in genera, da qualunque sito elevato, la rimozione deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero e di abbattimento devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza di persone addette alla vigilanza. Nei casi di particolare problematicità per il passaggio di pedoni o mezzi, potrà essere dato avviso al Comando di Polizia Municipale. La neve o il ghiaccio accumulato su marciapiede o area pubblica dovrà essere accumulata in modo da non ostruire il passaggio dei pedoni e/o dei mezzi:
- E' vietato depositare sui marciapiedi, sulle vie e strade, o comunque su suolo pubblico la neve accumulata in cortili o luoghi privati;
- Devono provvedere alla rimozione della neve dai passi carrai,;
- Ai proprietari di piante o alberi che a causa della neve minacciano pericolo o pregiudizio per persone e cose in passaggio sulla pubblica via è fatto obbligo di provvedere a rimuovere la neve, o di tagliare i rami o di abbattere l'albero pericoloso, ovvero, nel caso in cui i rami o l'albero, sotto il peso della neve, si siano rotti o spezzati e ingombrano o minacciano il pubblico passaggio, debbono provvedere a tagliare i rami o l'intero albero.

Chiunque viola le disposizioni di cui al punto 1), lettere a) e c) della presente ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa di € 39,00 prevista dall'art. 7, comma 14 del C.d.S.; chiunque viola le disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da 77,00 a 500,00 euro.

Il controllo del rispetto della presente ordinanza dovrà essere effettuato dagli organi di Polizia Stradale individuati dall'art. 12 del C.d.S., per quanto riguarda il punto 1) e dagli organi di Polizia locale e dalle Forze di Polizia Statali per quanto riguarda il punto 2).

Il Dirigente Settore Mobilità e Trasporti esprime parere favorevole e, per quanto di propria competenza, delega alla sottoscrizione della presente ordinanza il Dirigente Capo Area LL.PP. e Protezione civile

Il Dirigente Settore Mobilità e Trasporti
Giacomo Circelli

Il Dirigente Comandante il Corpo di Polizia Municipale esprime parere favorevole e, per quanto di propria competenza, delega alla sottoscrizione della presente ordinanza il Direttore Area LL.PP. e Protezione civile

Il Dirigente Comandante
Guido Paolini

Il Capo Area LL.PP. e Protezione Civile
Luciano Lucchetti